REGOLAMENTO (CEE) N. 540/73 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 1973

che modifica l'importo compensativo all'importazione di taluni oli d'oliva originari o in provenienza dalla Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dall'atto (2) allegato al trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (3), firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972,

visto il regolamento n. 143/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo all'importo compensativo applicabile all'importazione di taluni oli vegetali (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2077/71 (5), in particolare l'articolo 6,

considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento n. 136/66/CEE, può essere riscosso un importo compensativo all'importazione di oli di cui alla voce 15.07 della tariffa doganale comune, ad esclusione dell'olio d'oliva diverso da quello che subisce un processo di raffinazione di cui alla sottovoce 15.07 A II, quando, in seguito a sovvenzioni o premi concessi da un paese terzo direttamente o indirettamente od in seguito a misure equivalenti, le offerte di detti oli non corrispondono ai prezzi che verrebbero praticati in mancanza delle succitate misure o pratiche, e che una tale situazione reca o minaccia di recare un pregiudizio notevole alla produzione comunitaria degli oli in questione ;

considerando che l'articolo 1 del regolamento n. 143/67/CEE prevede in particolare che, nel caso in cui i prezzi all'importazione nella Comunità degli oli d'oliva della voce 15.07 A I della tariffa doganale comune si trovino rispetto ai prezzi della materia prima da cui provengono — in seguito a misure equivalenti o a sovvenzioni o premi — in un rapporto diverso da quello che si stabilirebbe in mancanza di tali misure le importazioni di questi oli originari o in provenienza dal suddetto paese possono essere colpite da un importo compensativo ;

considerando che per il calcolo di questo rapporto si deve tener conto del valore dei prodotti ottenuti dalla trasformazione, nonché dei costi di trasformazione ;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento n. 143/67/CEE sono ritenute come misure di effetto equivalente a un premio o ad una sovvenzione, un divieto d'esportare, una tassa all'esportazione o qualsiasi misura d'effetto equivalente, applicata ai prodotti da cui l'olio è ottenuto ;

considerando che quantità notevoli di olio d'oliva della sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune originario o proveniente dalla Spagna vengono offerte sul mercato della Comunità a prezzi bassi ; che, tra l'altro la Spagna applica sulla materia prima una tassa all'esportazione di cui l'importo è sensibilmente più elevato di quello applicato sugli oli di cui trattasi ;

considerando che in conformità degli articoli 1 e 2 del regolamento n. 283/67/CEE, le offerte degli oli e della materia prima da cui provengono debbono esser riportate alla fase fob ;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento n. 283/67/CEE della Commissione, dell'11 luglio 1967, relativo alle disposizioni di applicazione dell'importo compensativo all'importazione di taluni oli vegetali (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 501/73 (7), i costi possono essere valutati sulla base di elementi che si avvicinino il più possibile alle condizioni predominanti in tale paese ; che a norma dell'articolo 4 di tale regolamento per il calcolo del suddetto rapporto è necessario tener conto delle rese applicabili constatate nel paese di origine o di provenienza ; che tuttavia queste rese possono essere valutate sulla base delle rese medie note per tali prodotti ;

considerando che i prezzi attuali per l'importazione nella Comunità dell'olio d'oliva della sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune originario o in provenienza dalla Spagna sono sensibilmente inferiori a quelli con i quali quest'olio potrebbe essere

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(4) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2463/67.
(5) GU n. L 220 del 30. 9. 1971, pag. 1.
(6) GU n. 151 del 13. 7. 1967, pag. 5.
(7) GU n. L 49 del 22. 2. 1973, pag. 18.

offerto se fosse ottenuto con materia prima avente un prezzo corrispondente al prezzo al quale detto olio viene offerto sul mercato della Comunità ; che quindi, questi prezzi si trovano rispetto al prezzo della materia prima in un rapporto diverso da quello che si formerebbe in mancanza di tale misura a causa di una misura d'effetto equivalente a un premio o ad una sovvenzione presa dalla Spagna ;

considerando che ne consegue un grave pregiudizio per l'industria trasformatrice della Comunità, pregiudizio suscettibile di aggravarsi in seguito ; che sembra quindi necessario fissare un importo compensativo per le importazioni di olio d'oliva della sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune originarie o in provenienza dalla Spagna ;

considerando che a norma dell'articolo 3, del regolamento n. 143/67/CEE, l'importo compensativo non può essere superiore all'incidenza delle misure prese dal suddetto paese sul rapporto dei prezzi ; che questa incidenza corrisponde alla disparità dei prezzi constatata ;

considerando che quest'importo, in applicazione dell'articolo 4 del regolamento n. 143/67/CEE è applicato a qualsiasi olio della sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune per il quale è stata constatata una differenza di prezzo ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 502/73 [1] ha fissato un importo compensativo all'importazione di taluni oli d'oliva originari o in provenienza dalla Spagna ; che, dall'adozione di tale regolamento, l'applicazione dei criteri di cui sopra alla disparità dei prezzi constatata dalla Commissione porta a modificare l'importo compensativo fissato con il regolamento (CEE) n. 502/73 ;

considerando che il Comitato di gestione dei grassi non ha formulato il proprio parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli Stati membri applicano alle importazioni degli oli d'oliva, della sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune, originari o in provenienza dalla Spagna un importo compensativo pari a :

— 14 u.c./100 kg per gli oli presentati in imballaggi immediati di un contenuto netto fino a 0,916 kg,

- 6 u.c./100 kg per gli oli presentati in imballaggi immediati di un contenuto netto superiore a 0,916 kg e fino a 5 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

[1] GU n. L 49 del 22. 2. 1973, pag. 20.